



Ufficio: DAR/DC/PF/DMS Roma, 25/09/2026  
Protocollo: 202608306/A.G.  
Oggetto: Iscrizione all'Albo cittadini UE ed Extra UE (varie casistiche);  
Esercizio temporaneo in deroga farmacisti con qualifica professionale conseguita all'estero (Paese UE ed extra UE);  
Normativa derogatoria farmacisti ucraini

Circolare n. 16082

SN  
5.4  
IFO NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Iscrizione all'Albo cittadini UE ed Extra UE (varie casistiche);  
Esercizio temporaneo in deroga al riconoscimento ordinario dei farmacisti con qualifica  
professionale conseguita all'estero (Paese UE ed extra UE);  
Normativa derogatoria farmacisti ucraini***

*I contenuti della presente circolare non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale non di proprietà della Federazione.*

Con riferimento alla [circolare federale n. 15652 del 23 dicembre 2025](#) e stante le richieste di chiarimento pervenute da alcuni Ordini in merito alle richieste di informazioni di professionisti stranieri interessati ad esercitare la professione sul territorio nazionale, si fornisce un breve quadro riepilogativo delle principali ipotesi che possono ricorrere:

➤ **Cittadino extra comunitario con titolo conseguito in Paese UE o extra UE**

Il cittadino extra UE laureato in Paese UE o extra UE che intende lavorare come farmacista in Italia, in primo luogo, deve ottenere il riconoscimento del titolo abilitante da parte del Ministero della Salute, autorità competente ai sensi del D.Lgs. 206/2007 ([clicca qui](#)).

Si precisa, in proposito, che l'eventuale riconoscimento della laurea non comunitaria da parte di un Paese UE non comporta l'automatico riconoscimento del titolo anche in Italia ma sarà necessario ottenere il decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, al quale dovrà essere rappresentata la suddetta circostanza (art. 3 - quater, comma 1, D.Lgs. 258/1991).

Ottenuto il decreto di riconoscimento l'interessato dovrà iscriversi all'Albo professionale entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, pena la perdita di efficacia del provvedimento (art.50, comma 8 bis, DPR 394/1999). È possibile ottenere il rinnovo del decreto di riconoscimento del titolo professionale scaduto presentando apposita domanda al Dicastero ([clicca qui](#)).

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, possono essere iscritti all'albo gli stranieri che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

Tra i permessi di soggiorno validi ai fini dell'iscrizione ad un Albo si segnalano le seguenti casistiche più frequenti ([clicca qui](#)):

- Per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) o in attesa di occupazione;
- Per motivi familiari;
- Permesso di soggiorno UE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) – [clicca qui](#).

Con la nota congiunta ([clicca qui](#)), adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Immigrazione e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro il 7 maggio 2018, viene chiarito in merito all'ammissibilità dello svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Nel testo della nota viene specificato che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Testo Unico Immigrazione (TUI) e dell'art. 14 comma 1 del d.p.r. 394/1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.

Inoltre, l'art. 5, comma 9-bis, del TUI consente, al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:

- la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione (art. 35 del D.P.R. 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
- il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del D.P.R. 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

Si rammenta, infine, che prima di procedere all'iscrizione del cittadino extra comunitario gli Ordini devono richiedere il parere al Ministero della Salute (cosiddetto "nulla osta") circa la compatibilità con i flussi migratori in ingresso, oltre ad accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Il permanere dell'iscrizione all'albo è subordinato al possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e gli interessati sono tenuti, pena la cancellazione dall'Albo, a comunicare all'Ordine l'avvenuto rinnovo del permesso stesso.

### ➤ **Cittadino comunitario laureato in Paese UE**

Il professionista con cittadinanza di un paese dell'UE non necessita del permesso di soggiorno in quanto vige il "diritto di stabilimento" che gli consente di trasferirsi e risiedere liberamente in un Paese dell'Unione Europea per esercitare la professione.

Per quanto riguarda le qualifiche, la circostanza che il cittadino UE abbia conseguito la laurea in un Paese UE non esonera dalla necessità che l'interessato ottenga il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute ([clicca qui](#)).

Il D.Lgs. 206/2007 prevede due diversi sistemi ordinari a seconda che il farmacista comunitario intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio italiano ovvero esercitarla in modo temporaneo ed occasionale.

Nel primo caso si applica la procedura di cui al Titolo III del citato D.Lgs. 206/2007 (Riconoscimento in regime di stabilimento, seguendo le indicazioni fornite dal Dicastero per la presentazione della domanda nel seguente link [Ministero Salute - Farmacista Riconoscimento qualifica conseguita in un Paese dell'UE da cittadini comunitari](#)).

Nel secondo caso si applica la procedura prevista dal Titolo III del medesimo decreto legislativo (Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea, seguendo le indicazioni fornite dal Dicastero per l'invio della dichiarazione preventiva scritta nel seguente link [Ministero Salute - Farmacista Libera prestazione di servizi per qualifica conseguita in un Paese dell'UE da cittadini comunitari](#)). Si segnala, in particolare, che ai sensi dell'art. 13 del suddetto D.Lgs. 206/2007, copia della comunicazione è trasmessa dal Ministero all'Ordine che deve provvedere alla c.d. iscrizione automatica in apposita sezione dell'Albo. La dichiarazione ha validità per l'anno in corso, non comporta l'iscrizione all'ENPAF e deve essere rinnovata ove si volesse esercitare successivamente la professione.

Gli Ordini provinciali, in occasione dell'iscrizione dei cittadini di Stati membri dell'UE, verificano la sussistenza dei requisiti di legge e curano, ove occorra a giudizio degli Ordini stessi, con spese a carico degli interessati che gli iscritti acquisiscano esaurienti informazioni sulla legislazione sanitaria e sulle norme deontologiche vigenti in Italia, nonché le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale (art. 6 D.Lgs. n. 258/1991).

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

Si evidenzia, inoltre, che per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in un altro Paese dell'Unione Europea i farmacisti comunitari possono utilizzare anche il sistema della tessera professionale europea-EPC ([clicca qui](#)).

La EPC rilasciata per lo stabilimento permanente consente al titolare l'esercizio della professione in Italia a tempo indeterminato. Il professionista in tal caso è tenuto ad effettuare tutti i versamenti normalmente dovuti dagli iscritti e l'Ordine dovrà effettuare le comunicazioni al Ministero, al Procuratore della Repubblica e, per quanto riguarda le variazioni, all'Anagrafe tributaria ed Enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

La EPC rilasciata per la prestazione temporanea ed occasionale, invece, ha validità di 12 mesi, prorogabile a richiesta dell'interessato. Al momento della presentazione, da parte di un farmacista, di EPC per la prestazione temporanea ed occasionale, l'Ordine provinciale deve anzitutto verificare la validità della Tessera tramite il sito "La tua Europa".

Attraverso il link <https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=it> , è reperibile una specifica schermata tramite la quale, inserendo il numero della EPC e i riferimenti del documento di identità del professionista, l'Ordine può effettuare ogni opportuno controllo.

Una volta riscontrata l'autenticità della EPC per la prestazione temporanea ed occasionale, l'Ordine, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 206/2007 come modificato dal D.Lgs. 15/2016, provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione dell'Albo.

Tale iscrizione, sulla quale delibera il Consiglio dell'Ordine, costituisce un atto meramente formale, temporaneo e automatico e, come previsto dal comma 4 del citato articolo 13, non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione all'Ente previdenziale.

Si rammenta che, ai fini dell'esonero dei contributi dovuti all'ENPAF, l'interessato dovrà dimostrare, mediante apposita certificazione, il versamento degli stessi all'Ente contributivo dello Stato di appartenenza e richiedere, via PEC, all'ENPAF, l'esonero dai contributi, comunicando altresì, al medesimo Ente, la residenza estera e il domicilio italiano (cfr. [circolare federale n. 15652 del 23 dicembre 2025](#)).

Anche in caso di iscrizione a seguito di EPC, gli Ordini provinciali, verificano la sussistenza dei requisiti di legge e curano, ove occorra a giudizio degli Ordini stessi, con spese a carico degli interessati che gli iscritti acquisiscano esaurienti informazioni sulla legislazione sanitaria e sulle norme deontologiche vigenti in Italia, nonché le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale (art. 6 D.Lgs. n. 258/1991).

#### ➤ **Cittadino comunitario laureato in Italia**

Fermo quanto esposto sul "diritto di stabilimento" dei cittadini comunitari, chi ha conseguito la laurea in Italia non necessita di alcuna procedura di riconoscimento del titolo. Dopo aver ottenuto la laurea abilitante (ovvero l'abilitazione), il professionista può presentare immediata richiesta di iscrizione all'Ordine territoriale ove ha la residenza, il domicilio o in cui intende esercitare la professione.

I predetti cittadini avendo conseguito il titolo abilitante in Italia, sono esonerati dall'accertamento della lingua italiana e delle specifiche disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

#### ➤ **Cittadino extra comunitario laureato in Italia**

Il cittadino extra UE che ha conseguito la laurea in Italia non necessita di alcuna procedura di riconoscimento del titolo. Dopo aver ottenuto la laurea abilitante (ovvero l'abilitazione), il professionista, in possesso dei requisiti di legge ed in regola con il permesso di soggiorno (secondo le modalità sopra indicate), può presentare immediata richiesta di iscrizione all'Ordine territoriale ove ha la residenza, il domicilio o in cui intende esercitare la professione.

Si rammenta, infine, che prima di procedere all'iscrizione del cittadino extra comunitario gli Ordini devono richiedere il parere al Ministero della Salute (cosiddetto “nulla osta”) circa la compatibilità con i flussi migratori in ingresso. Invece, i predetti cittadini, avendo conseguito il titolo abilitante in Italia, sono esonerati dall'accertamento della lingua italiana e delle specifiche disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

\* \* \* \* \*

➤ **Esercizio in deroga al riconoscimento ordinario dei farmacisti con qualifica professionale conseguita all'estero (Paese UE ed extra UE)**

L'art. 15 del D.L. 34/2023, convertito, con modifiche, dalla L. 56/2023, prevede che **fino al 31 dicembre 2029** (termine così prorogato dall'art. 1, comma 939 della L. 199/2025 – Legge di bilancio 2026) è consentito l'esercizio temporaneo, dell'attività lavorativa nel territorio nazionale, in deroga agli [articoli 49 e 50 del DPR 394/1999](#) e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2007, a coloro che sulla base di una qualifica professionale conseguita all'estero (Paese UE ed extra UE) intendano esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, senza obbligo di iscrizione all'Albo professionale italiano.

Con riferimento alla procedura, il citato art. 15 stabilisce che dovrà essere adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un'Intesa che conterrà la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività in argomento.

Nelle more dell'adozione della predetta intesa e dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle Regioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui e disposizioni recate all'articolo 6-bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 e all'articolo 13 del D.L. 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 27/2020.

Pertanto, la domanda - corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza - va presentata alle Regioni e alle province autonome, *“che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti”*.

A tutt'oggi, non esiste una procedura armonizzata per l'esercizio in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, per cui ogni Regione adotta proprie determinazioni e disciplina autonomamente la procedura da seguire. Per i dettagli sulla procedura, pertanto, è necessario consultare l'apposita sezione sul sito web della Regione interessata.

Si rammenta, inoltre, che i farmacisti che optano per il ricorso a tale procedura derogatoria non sono più tenuti ad effettuare le comunicazioni sul riconoscimento regionale o inerenti al rapporto di lavoro all'Ordine, in quanto il comma 5 dell'art.15 del DL 34/2023 ha abrogato espressamente la relativa previsione inserita dall'art. 4- ter, co. 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i..

Si precisa che, attualmente, è all'esame della Camera dei deputati l'AC 2700 (*“Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”*), nell'ambito del quale è stato recentemente approvato un emendamento volto a prevedere, per i professionisti sanitari

autorizzati a esercitare temporaneamente l'attività professionale in deroga, *“l'obbligo di iscrizione in uno degli elenchi speciali straordinari corrispondenti a ciascun profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano, istituiti presso gli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e l'obbligo del previo accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche, da svolgere presso l'Ordine territorialmente competente, quali requisiti necessari per l'avvio o la prosecuzione dell'attività lavorativa in deroga, al fine di garantire la sicurezza delle cure e l'adeguata comunicazione con i pazienti.”*. Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull'approvazione finale delle modifiche normative in materia.

Si evidenzia che l'attuale quadro normativo non prevede l'applicazione della suddetta disciplina derogatoria agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, c.1., del DL 223/2006 (c.d. parafarmacie), differenziando il loro ruolo da quello delle farmacie.

\* \* \* \*

### ➤ **Farmacisti ucraini**

L'art. 34, comma 1, del D.L. 21/2022, convertito in Legge 51/2022, così prorogato dall'art. 4, comma 2, lett. a) D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, stabilisce che **fino al 31 dicembre 2027**, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti **cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022** che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione depositata.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati.

L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali (cfr circolare federale [n. 15652 del 23 dicembre 2025](#) e precedenti).

Si precisa che per tali professionisti non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale e che l'attuale quadro normativo non prevede l'applicazione della suddetta disciplina

derogatoria agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, c.1., del DL 223/2006 (c.d. parafarmacie), differenziando il loro ruolo da quello delle farmacie.

\*\*\*

Si segnala, infine, la possibilità, **per tutti i cittadini ucraini non residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022** di fare ricorso alla disciplina temporanea generica a carattere derogatorio ex art. 15 del dl n. 34/2023, di cui al paragrafo precedente.

\*\*\*

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)